

**Provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma**

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**Art. 1 – Condizioni contrattuali**

1. La prestazione è regolata, per quanto non disposto nelle presenti condizioni contrattuali dai seguenti atti:
  - atto contrattuale stipulato nel luglio 2013, approvato con D.G.R. n. 229/2013 (nel seguito “*contratto 2013*”);
  - atto contrattuale stipulato nel marzo 2014, approvato con D.G.R. n. 468/2013 (nel seguito “*contratto 2014*”).

**Art. 2 – Durata**

1. La durata del provvedimento di emergenza, e cioè dell'affidamento, decorre a partire dal 01.01.2018, per il tempo strettamente necessario al subentro dei nuovi soggetti, in esito all'esperimento della procedura di gara, e per una durata comunque non superiore a 20 mesi. L'efficacia del provvedimento si intende condizionata alle verifiche di legge.

**Art. 3 – Subentro**

1. La Regione può essere sostituita nella funzione di committente in conformità alle previsioni della L.R. 35/2015.
2. Alcune funzioni relative ai servizi urbani possono essere delegate ai Comuni.

**Art. 4 - Oggetto della prestazione**

1. Si assumono quale base di riferimento, per individuare i servizi di competenza di ciascuna società consortile quelli individuati al punto 3 della D.G.R. n. 238/2016, su base annua, incluse le possibili variazioni di cui ai punti 3.iii e 3.iv della stessa deliberazione, per le quali è necessario fare riferimento agli atti citati nella stessa deliberazione e ai servizi effettuati nelle stagioni estive 2014 e 2015, finanziate con risorse del Dipartimento Turismo.
2. Gli stessi servizi dovranno essere riprogrammati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del *contratto 2014*, e pertanto saranno rideterminati annualmente, nei limiti della somma disponibile in bilancio e che sarà impegnata allo scopo.
3. Gli stessi servizi potranno essere oggetto delle ordinarie riprogrammazioni, finalizzate a fornire un miglior servizio all'utenza, in conformità ai criteri e alle prassi consolidate adottate dal competente Settore del Dipartimento.
4. Qualora uno dei soggetti affidatari dei servizi dovesse rinunciare a tutti o a una parte dei servizi affidati, ovvero la Regione dovesse revocare l'affidamento, o qualora comunque dovesse intervenire qualsiasi causa che nei fatti interrompe o non consente di avviare l'esecuzione della prestazione per tutti o una parte dei servizi affidati, è facoltà della Regione estendere l'oggetto degli attuali affidamenti per ricomprendere i servizi di cui sopra (rinunciati, revocati, interrotti o non avviati) mediante procedura negoziata fra gli altri soggetti affidatari.

**Art. 5 – Attuazione della L.R. 35/2015**

1. Alla Giunta regionale spetta l'assunzione di deliberazioni sulle seguenti materie:
  - a) definizione delle tariffe e integrazione tariffaria (art. 6, L.R. 35/2015);
  - b) regolamentazione dei soggetti incaricati di servizi ispettivi (art. 7, comma 3, L.R. 35/2015);
  - c) individuazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6 – price-cap (art. 11, comma 1, L.R. 35/2015);
  - d) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio - dati economici e trasportistici (art. 11, commi 2a e 3, L.R. 35/2015);
  - e) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio - sistemi informativi e telematici (art. 11, commi 2b e 3, L.R. 35/2015);
  - f) determinazione dei servizi a libero mercato (art. 17, comma 1, L.R. 35/2015);

- g) importo e condizioni dei diritti di esazione a bordo (art. 18, comma 12, L.R. 35/2015).
2. I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e g) potranno essere assunti anche in corso di esecuzione della prestazione e saranno direttamente applicabili.
  3. Le previsioni delle altre deliberazioni sono applicabili previo consenso della società consortile.

#### **Art. 6 – Parco veicolare**

1. È vietata l'immatricolazione di autobus usati di vetustà superiore a 15 anni dalla prima immatricolazione.
2. Un limite all'età massima degli autobus sarà concertato fra le parti entro il 15 Dicembre 2017, dopo l'assunzione da parte della Giunta Regionale dei programmi di investimento in materia di autobus.

#### **Art. 7 – Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, comma 461**

1. Si applica quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all'art. 2, comma 461. La società consortile, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 461, lett. f, L. 244/2007 cit. si impegna a finanziare fino alla misura massima annuale di 1.000 euro per 10.000.000 euro/anno di corrispettivo (IVA esclusa) le attività di cui alle lett. b, c, d della suddetta legge.

#### **Art. 8 – Incrementi tariffari – price cap**

1. Gli incrementi tariffari con la cadenza ed entità previsti dal piano di riprogrammazione dei servizi (DGR n. 380/2013) sono ridotti del 50% nel caso in cui nel precedente biennio l'età media del parco veicolare della società consortile non si sia ridotta di almeno due mesi.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se l'età media è inferiore a 12,5 anni.
3. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle tariffe integrate.
4. L'efficacia delle previsioni di cui al presente articolo è condizionata all'approvazione da parte della Giunta regionale.

#### **Art. 9 – Esecuzione delle corse**

1. La Regione si riserva di disporre che ogni corsa sia obbligatoriamente effettuata con un unico mezzo di trasporto, fatte salve modifiche temporanee alla percorribilità delle strade e cause di forza maggiore.
2. In tal caso, gli attuali programmi di esercizio possono essere rimodulati suddividendo una singola corsa in più corse laddove ci siano giustificati motivi organizzativi o di percorribilità delle strade.

#### **Art. 10 – Sistema di monitoraggio**

1. È facoltà della Giunta regionale rimuovere il vincolo di cui al punto 5 della DGR n. 238/2016, introducendo, in sostituzione, a decorrere dal 1 Aprile 2018 una sanzione pari al 5% del corrispettivo della percorrenza di cui non risulti un corrispondente tracciamento della posizione dell'autobus che l'ha effettuata sul sistema CORE per cause non imputabili alla Regione, con una franchigia del 2% della percorrenza giornaliera e con un massimo dell'1% del corrispettivo lordo annuo, fintantoché non sia possibile applicare quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del *contratto 2013*.
2. In tal caso, il tracciamento di cui sopra sarà reso verificabile dalla società consortile.

#### **Art. 11 – Atto contrattuale**

1. Specifico atto contrattuale, contenente le previsioni di cui sopra, potrà essere predisposto e sottoposto alla sottoscrizione della società consortile, che si fa carico di ogni eventuale onere previsto dalle normative vigenti (imposte, tasse, contributi).